

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Istituto a Indirizzo Musicale

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –

Cod. Mecc. CSIC842008 Sito web: <https://www.icterranovadasibari.edu.it>

Email: [csic842008@istruzione.it](mailto:csic842008@istruzione.it) - Codice Univoco UFL1E5

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI  
Prot. 0003830 del 26/08/2024  
I (Uscita)

Ai docenti di ogni ordine e grado  
dell'IC Terranova da Sibari

Al sito web

Agli Atti

**OGGETTO:** assenze/ritardi alle sedute degli organi collegiali: modalità e giustificazioni

Si porta a conoscenza dei docenti che la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, costituite da n. 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni a cui si aggiungono n. 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, è un obbligo di servizio per i docenti, in quanto rientranti tra le attività funzionali all'insegnamento, normate dall'art. 29 del CCNL/2007.

La mancata presenza all'attività collegiale o ad altra attività funzionale, pertanto, va giustificata e/o documentata come le altre assenze (permessi per motivi personali, ferie, malattia, visita specialistica, ecc.) e quindi come un'assenza tipica.

In particolare, le richieste di esonero dalla partecipazione al Collegio dei docenti per malattia o visita medica dovranno essere giustificate con certificato medico; l'assenza di altra tipologia potrà essere fruita con permesso ex art. 15 e affini.

Le giustificazioni alle attività funzionali all'insegnamento devono essere presentate entro e non oltre il 3° (terzo) giorno dall'assenza

Non è possibile richiedere dei permessi brevi in occasione delle riunioni collegiali, visto l'art. 16 del CCNL 2006-09, che recita: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione".

Nel caso la richiesta di giustificazione non venga soddisfatta, il Dirigente scolastico, a sua discrezione, può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).

Tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti.

Anche la puntualità alle sedute degli organi collegiali è un dovere dei docenti, pertanto, eventuali ritardi, che dovranno avere carattere eccezionale, dovranno essere giustificati per iscritto con mail alla posta istituzionale della scuola. La reiterazione del ritardo può rappresentare motivo di provvedimento disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Letizia Belmonte

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)